



COMUNE DI JESOLO

Provincia di Venezia

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 DEL 28/03/2013

ad oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI IN VIGORE DAL 01.01.2013 E INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE DEL TRIBUTO.**

Oggi ventotto marzo 2013, dalle ore 20:35 circa, presso la Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale di Jesolo.

Alle ore 00,05 del ventinove marzo 2013 ripetuto l'appello su richiesta del Presidente, risultano presenti i Consiglieri che seguono:

	Presente
1) VALERIO ZOGGIA	1) SI
2) MIRCO CROSERA	2) SI
3) GINO PASIAN	3) SI
4) FRANCA BASEOTTO	4) SI
5) GIACOMO VALLESE	5) SI
6) ILENIA BUSCATO	6) SI
7) CHRISTOFER DE ZOTTI	7) SI
8) DAMIANO MENGIO	8) SI
9) GIOVANNI NARDINI	9) NO
10) FEDERICA SENNO	10) SI
11) GINO CAMPANER	11) SI
12) GIORGIO POMIATO	12) SI
13) ALESSANDRO PERAZZOLO	13) NO
14) LUIGI SERAFIN	14) SI
15) RENATO MARTIN	15) NO
16) ALBERTO CARLI	16) SI
17) DANIELE BISON	17) SI

Presiede ALBERTO CARLI - Presidente del Consiglio

Partecipa FRANCESCO PUCCI - Segretario Comunale

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI IN VIGORE DAL 01.01.2013 E INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE DEL TRIBUTO.

PRESENTAZIONE ARGOMENTO E DISCUSSIONE

PRESIDENTE. La parola all'assessore Rizzo.

ASSESSORE RIZZO. La delibera approva il regolamento che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui rifiuti. La Tares si compone, oltre che della tariffa rifiuti, anche della maggiorazione imposta per legge pari ai trenta centesimi a metro quadro. Le regole sono molto simili a quelle che vigevano fino all'anno scorso per la Tia. Sono state confermate le agevolazioni ISEE, minima Inps e disagio ambientale discarica. Con questo atto si conferma la gestione del tributo alla società *Alisea*. Il Regolamento conferma l'applicazione del metodo normalizzato già conosciuto con la Tia e individua i criteri per le tariffe che saranno oggetto di apposita delibera consiliare.

PRESIDENTE. Se non ci sono interventi, possiamo passare alla votazione. Dichiaro aperta la votazione.

Entra il Consigliere Nardini. Risultano presenti il Sindaco e n. 14 (quattordici - Crosera, Pasian, Baseotto, Vallese, Buscato, De Zotti, Mengo, Nardini, Senno, Pomiatto, Serafin, Campaner, Carli e Bison) Consiglieri

1a Votazione

DOPO DI CHE, messa ai voti, con il sistema di rilevazione elettronica, la proposta di deliberazione ad oggetto: "*Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in vigore dal 01/01/2013 e individuazione del gestore del tributo*" si evidenzia il seguente esito:

- presenti: il Sindaco e n. 14 (quattordici - Crosera, Pasian, Baseotto, Vallese, Buscato, De Zotti, Mengo, Nardini, Senno, Pomiatto, Serafin, Campaner, Carli e Bison) Consiglieri;
- assenti: n. 2 (due - Perazzolo, Martin) Consiglieri;
- votanti: il Sindaco e n. 9 (nove) Consiglieri;
- astenuti: n. 5 (cinque - De Zotti, Campaner, Pomiatto, Carli e Bison) Consiglieri;
- favorevoli: il Sindaco e n. 9 (nove) Consiglieri;
- contrari: nessuno.

Il Presidente, constatato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori, proclama approvata la proposta di deliberazione e ciò ad ogni effetto di legge

Esce il Consigliere Nardini. Risultano presenti il Sindaco e n. 13 (tredici) Consiglieri.

PRESIDENTE. Votiamo adesso per l'immediata eseguibilità.

2a Votazione

SUCCESSIVAMENTE messa ai voti, con il sistema di rilevazione elettronica, la proposta di immediata eseguibilità deliberazione ad oggetto: "*Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in vigore dal 01/01/2013 e individuazione del gestore del tributo*", si evidenzia il seguente esito:

- presenti: il Sindaco e n. 13 (tredici - Crosera, Pasian, Baseotto, Vallese, Buscato, De Zotti, Mengo, Senno, Pomiatto, Serafin, Campaner, Carli e Bison) Consiglieri;
- assenti: n. 3 (tre - Martin, Perazzolo, Nardini) Consiglieri;
- votanti: il Sindaco e n. 8 (otto) Consiglieri;

- astenuti: n. 5 (cinque – De Zotti, Campaner, Pomiato, Carli e Bison) Consiglieri;
- favorevoli: il Sindaco e n. 8 (otto) Consiglieri;
- contrari: nessuno.

Il Presidente, constatato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori, proclama approvata la proposta di immediata eseguibilità della deliberazione e ciò ad ogni effetto di legge

Ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istituisce, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- lo stesso art. 14, al comma 46 prevede, a decorrere dal 01/01/2013, la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;
- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Jesolo la tariffa igiene ambientale di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 22/97, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data.

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

VISTO:

- l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 ove si stabilisce che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...”*;
- l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo.

ESAMINATO lo schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 36 articoli, riportato di seguito nella presente proposta che individua, tenuto conto delle Linee Guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di Tares, i seguenti aspetti:

- la disciplina delle aree non assoggettabili al tributo tenuto conto della giurisprudenza maturata in materia di prelievo sui rifiuti;
- i criteri per la determinazione delle tariffe ispirandosi al criterio dell'articolazione territoriale prevista nel DPR 158/99 al fine di tenere conto della vocazione turistica della località;
- adotta la tipologia omogenea di attività produttive prevista dall'allegato I Tabella 3° del DPR 158/99;
- assicura le agevolazioni già presenti nella disciplina della Tia (quali disagio ambientale, Isee e minima inps);
- indica la disciplina delle maggiorazioni;
- disciplina la tariffa giornaliera;

- indica i criteri per il calcolo dei componenti il nucleo familiare.

DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente proposta, continueranno ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

VISTO:

- il comma 35 dell'articolo 14, comma 35 del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 387 della L. 228/2012, entrata in vigore il 1 gennaio 2013, prevede che *"I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2"*;
- il citato art. 14, comma 35 del D.L. n. 201/2011 prevede inoltre che *"Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune"*;
- l'art. 1 comma 387 della Legge n. 228/2012 per il primo anno di attivazione, ha posticipato al mese di aprile la scadenza della prima rata della Tares;
- l'art. 1-bis del D.L. 1/2013, inserito nella fase di conversione in legge del predetto decreto, ha ulteriormente posticipato al mese di luglio la scadenza della prima rata della Tares.

VISTO altresì che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 25 marzo 2003 è stata istituita nel Comune di Jesolo la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è stata incaricata la società pubblica Alisea SpA della completa gestione della tariffa;
- il Comune di Jesolo in forza di deliberazioni già assunte ha stabilito, quale modello organizzativo per la gestione dei Servizi Pubblici Locali, il modello dell'in house providing, operando attraverso Alisea S.p.A., società a capitale interamente pubblico e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa italiana ed europea per poter essere affidataria diretta di servizi pubblici;
- Alisea S.p.A. è l'attuale soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti nelle more dell'attuazione della normativa di riferimento.

CONSIDERATO ulteriormente che:

- è necessario fin da ora gestire la Banca Dati della Tares e tutte le variazioni derivanti dalle cessazioni e nuove attivazioni, nonché dalle variazioni in aumento o diminuzione della base imponibile, sia relativamente ai mq che ai componenti del nucleo familiare;
- tale Banca Dati deve necessariamente essere implementata a partire dal sistema informativo sviluppato da Alisea S.p.A. per la gestione della TIA, in possesso del Know how e del sistema informativo necessario allo svolgimento del servizio, e pertanto risulta l'unico soggetto in grado di poter dar corso alla gestione del tributo e garantire l'espletamento diretto del predetto servizio nei tempi richiesti dalla attuale vigenza del tributo e dalle modifiche normative introdotte con la legge finanziaria 2013 (L. n. 228/2012);
- quale compenso del servizio di gestione del tributo si debba continuare a far riferimento al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e pulizia del territorio, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999 così come richiamato dall'art. 14, comma 9 del D.L. n. 201/2011, demandando alla deliberazione di approvazione del Piano Finanziario 2013 la determinazione del relativo importo.

RITENUTO CHE:

- al fine di dare applicazione alle previsioni del comma 35 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. sia necessario affidare a Alisea S.p.A., per l'anno 2013 l'attività di gestione del tributo TARES compresa l'attività di accertamento e riscossione;
- sia conseguentemente necessario autorizzare e per quanto occorra conferire ad Alisea S.p.A. ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali alla gestione del tributo TARES in regime concessorio, in particolare ad emettere gli avvisi di pagamento del tributo e a stare in giudizio per le eventuali controversie concernenti il tributo;
- sia necessario approvare il disciplinare delle funzioni e attività allegate alla presente proposta (Allegato B).

VISTO:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/06/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

DATO ATTO che il regolamento proposto, qualora approvato, entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative.

RILEVATO che le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ACQUISITO nella proposta il parere favorevole del Collegio dei Revisori del Conto ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.LGS. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012.

VISTA la proposta depositata agli atti del Consiglio sopra riportata.

DATO ATTO del parere espresso dalla I e dalla II Commissione consiliare riunite congiuntamente nella seduta del 25 marzo 2013, con esito favorevole.

UDITA la relazione dell'Assessore Rizzo.

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.

VISTO l'esito delle votazioni come sopra specificato.

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto di n. 36 articoli e allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A) e che prevede l'entrata in vigore il 01/01/2013;
3. di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

4. di dare atto che sulla base del regolamento si procederà con apposita deliberazione di consiglio alla determinazione delle tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione;
5. di affidare, per le motivazioni espresse nelle premesse, ad Alisea S.p.A., per l'anno 2013, le attività di gestione del tributo TARES in applicazione delle previsioni di cui al comma 35 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i., conferendo alla Società ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali a tal fine, e in particolare, ad emettere gli avvisi di pagamento inerenti il tributo e a stare in giudizio per le eventuali controversie concernenti il tributo;
6. di approvare il disciplinare delle funzioni e attività per la gestione del tributo da parte di Alisea S.p.A. e allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato B);
7. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la deliberazione di approvazione della presente proposta e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., data l'urgenza determinata dalla necessità di permettere l'assunzione degli atti conseguenti e consentire l'avvio del servizio nei tempi previsti.

Allegato A)



COMUNE DI JESOLO
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
TARES

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di JESOLO, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.

Art. 2

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a) *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b) *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011.

Art. 3

PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani è contenuta nel vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Art. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - b) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come di seguito riportato a titolo esemplificativo:

Utenze domestiche:

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi delle principali utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e/o non arredati; a tal fine è rilevante l'assenza di energia elettrica;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche:

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- locali destinati al culto, limitatamente alla parte di esse ove si svolgono le funzioni religiose
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta dei veicoli
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli nelle stazioni di servizio dei carburanti;
- aree che non assumono la funzione né di pertinenza né di area operativa

2. Le circostanze di cui al comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 7

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco

categoria di attività DPR 158/99	% di abbattimento della superficie
Tipologia 18-20-21	50%
Altre tipologie	30%

4. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 25 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

ART. 8

TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 12 del presente regolamento.

Art. 9

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione del tributo per l'anno 2013 e comunque fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 14 del DL 201/2011, la base imponibile a cui applicare la tariffa è data dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici

dichiarate o accertate ai fini della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 alla data del 31.12.2012.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Ai fini del comma 1:

- Nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche o private sono computati: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
- Sono soggetti a tariffa i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione.
- Per gli impianti sportivi coperti e scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi, i servizi in genere e le parti riservate al pubblico.

Art. 10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Art. 12

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti come previste nell'allegato I del DPR 158/99, che di seguito si riporta:

Allegato I DPR 158/99

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

- a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
- b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b. individua un criterio di articolazione territoriale che tenga conto della vocazione turistica della località al fine di articolare i costi tra le utenze domestiche e determinare apposita tariffa per le utenze domestiche a vocazione turistica. A tal fine si definisce utenza domestica a vocazione turistica l'unità immobiliare localizzata nell'area turistica come individuata nella delibera tariffaria, e destinata ad un utilizzo abitativo analogo;
- c. per effetto della lettera b), definisce, per le utenze domestiche, la tariffa per l'area turistica e la tariffa base;
- d. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

Art. 13 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, redatto dal soggetto gestore del servizio.

2. Il piano finanziario comprende:

- a. il programma degli investimenti necessari;
- b. il piano finanziario degli investimenti;
- c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d. le risorse finanziarie necessarie.

3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- a. il modello gestionale ed organizzativo;
- b. i livelli di qualità del servizio;
- c. la ricognizione degli impianti esistenti;
- d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 14

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, *si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.*
3. La classificazione delle utenze non domestiche ai fini dell'individuazione della Tipologia tariffaria è effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali o aree scoperte. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali, o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
5. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

Art. 15

TARIFFA DELLE UTENZE E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti che non hanno dimora abituale nel territorio comunale presunta da residenza anagrafica, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello individuato nella delibera tariffaria secondo criteri razionali che tenga conto della media dei componenti del nucleo familiare nel Comune di Jesolo.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.

7. Alle cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, si applica la quota fissa della tariffa di riferimento, a seconda dell'ubicazione. Se l'occupazione è effettuata da soggetto diverso da persona fisica, si considera utenza non domestica.
8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, si applica unicamente la quota fissa. Nel caso di più componenti il nucleo familiare, la presenza di familiari in stato di ricovero permanente presso altri istituti comporta la riduzione del numero dei componenti pari al numero dei soggetti ricoverati.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 26, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
11. La tariffa base prevista per le utenze domestiche è applicata anche alle utenze domestiche occupate da personale in servizio permanente nel territorio del Comune di Jesolo appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, salvo che siano ubicate nell'area turistica. La determinazione del numero degli occupanti per fasce con le modalità previste dal precedente comma 6.

Art. 16

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 2, il possesso dei locali e/o delle aree.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso.

Art. 17

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, *nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.*
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.

Art. 18

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % del tributo.

Art. 19

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata.
2. Per le utenze domestiche è applicato uno sconto sulla parte variabile della tariffa pari al 20% a favore delle utenze che dichiarino di provvedere al compostaggio domestico. Gli occupanti devono inoltre essere in possesso di orto e/o giardino, di pertinenza dell'abitazione occupata, adiacente o nelle immediate vicinanze della stessa. L'ente gestore verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
3. Il beneficio decorre dal giorno successivo alla presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 20

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati, che il produttore, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprova di aver avviato al recupero medesimo. A questo proposito si stabilisce che:
 - per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
 - la riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 60% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria.
 - nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio, avviati al recupero.
2. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche di cui al precedente comma 1, il soggetto passivo deve produrre apposita dichiarazione al soggetto gestore dell'entrata, presentando idonea documentazione resa ai sensi di legge, attestante la quantità dei rifiuti avviata al recupero nell'anno di riferimento, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.
3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 21

ULTERIORI AGEVOLAZIONI A CARICO DEL COMUNE

1. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento della Tares nei seguenti casi:
 - a. Utenze domestiche attive occupate da persone assistite economicamente dal Comune.
 - b. Utenze domestiche occupate da ultrasessantacinquenni, che presentino Indicatore di Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE di cui al D.Lgs. n. 109 del 31/03/98 e successive modificazioni e integrazioni) pari o al di sotto dei seguenti importi:
 - € 6.818,32 in caso di unico occupante l'abitazione.
 - € 7.910,83 in caso di più occupanti l'abitazione.

2. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del comma 1 del presente articolo, l'ufficio competente del Comune trasmette annualmente gli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio. Ai fini dell'applicazione della lettera b) del comma 1 del presente articolo, l'utente deve presentare apposita dichiarazione con la documentazione richiesta: il beneficio viene riconosciuto per l'anno di applicazione tariffaria successivo a quello oggetto di certificazione ISEE ed è applicabile unicamente anche all'anno precedente rispetto alla data di presentazione della richiesta, presentando la relativa certificazione ISEE.
3. Il Comune si sostituisce nel pagamento della Tares dovuta dalle utenze domestiche situate nella zona circostante la discarica di cui all'allegata planimetria, occupate da persone fisiche che abbiano acquisito la residenza anagrafica nello stesso immobile e fino al permanere della stessa, nelle seguenti misure per le seguenti utenze:
 - a) 100% della tariffa dovuta per le utenze evidenziate nella planimetria allegata situate nell'area di colore ROSA (distanza 500 metri);
 - b) 50% della tariffa dovuta per le utenze evidenziate nella planimetria allegata situate nell'area di colore ARANCIONE (distanza da 501 fino a 1000 metri);
 - c) 30% della tariffa dovuta per le utenze evidenziate nella planimetria allegata situate nell'area di colore GIALLO (distanza da 1001 fino a 2000 metri).
4. Nel caso di immobili posseduti da unico occupante con caso di invalidità civile pari al 100% certificata dall'autorità sanitaria competente, si applica unicamente la quota fissa. Nel caso di più componenti il nucleo familiare, la presenza di familiari in stato dichiarato di invalidità civile pari al 100%, comporta la riduzione del numero dei componenti pari al numero dei soggetti invalidi. Il beneficio decorre dalla data di presentazione della richiesta. Il beneficio di cui al presente comma riguarda cittadini residenti nel Comune di Jesolo.

Art. 22 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 10 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione.
8. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tariffa in rapporto alla tipologia di occupazione. Non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche.
9. La tariffa non è dovuta se l'importo è inferiore a 5,16 euro
10. Per eventi ad iniziativa privata non rientranti nel comma 11 sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio culturali o del tempo libero, che comportano occupazione di aree pubbliche, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera il promotore della manifestazione.
11. I costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti generati dalle manifestazioni che si realizzano sul suolo pubblico, organizzati ad iniziativa diretta o indiretta del Comune, vanno computati nella categoria dei costi fissi del piano finanziario degli interventi per la determinazione della tariffa, e non sono soggetti a una autonoma imposizione a titolo di tariffa igiene ambientale né altra degenza. Le iniziative rientranti nel presente comma sono quelle riconosciute di interesse per l'amministrazione comunale caratterizzate da

patrocinio o altra forma di sostegno, diretto o indiretto. Restano escluse e dunque assoggettate ad imposizione autonoma gli spazi destinati a promozione e vendita (esempio: mercatini e bancarelle in genere, giostre, ecc).

12. Sono escluse dal pagamento della tariffa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 507/93, lettere a), c), e), f). Inoltre, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sportive, politiche, culturali e del volontariato, non comportanti attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande; l'Amministrazione comunale potrà concedere, con apposito atto deliberativo, l'esenzione anche se l'occupazione comporta la somministrazione di alimenti e bevande;
- b) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, palio di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti, ecc, di durata non superiore a 12 ore continuative;
- c) le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno e impalcature per edilizia ad eccezione dei box ad uso ufficio e spogliatoio e le baracche ad uso mensa per gli operai;
- d) occupazioni con piante e fiori ornamentali, effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non venga effettuata attività di lucro;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici ed automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore continuative;
- f) In caso di situazione di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio.

13. Ai fini della riscossione della Tariffa giornaliera, l'atto di concessione/autorizzazione COSAP costituisce presupposto per la riscossione della tariffa.

14. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 23

COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO: LA MAGGIORAZIONE

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 20.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
6. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino a 0,40 € /mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.
7. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

Art. 24

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione.

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione deve essere presentata entro il terzo mese successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al precedente comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
9. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

Art. 26
RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione) ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti alla fine del mese di marzo, maggio, luglio e ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di luglio. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Per l'anno 2013 la scadenza della prima rata è posticipata alla fine di Luglio. Per il medesimo anno il pagamento della maggiorazione del tributo è effettuato in base alla misura standard pari a € 0,30 al metro quadrato, contestualmente al tributo, alla scadenza delle prime rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a € 0,40 al metro quadrato è effettuato al momento del pagamento di quest'ultima.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 27
DILAZIONE DI PAGAMENTO

1. L'Ente Gestore può concedere dilazioni su somme scadute a titolo di TARES, previa valutazione dello stato temporaneo di difficoltà economica, anche richiedendo garanzie bancarie/fideiussorie per importi rilevanti.
2. Sulle somme dilazionate è prevista l'applicazione del Tasso d'interesse legale con maturazione giornaliera.

Art. 28
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Gestore provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 29
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 25 e del tributo provinciale di cui all'art. 26 è inferiore ad € 10,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo .
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 30

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Gestore della Tares svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 19 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Gestore ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

3. Nel caso in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Gestore provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

Art. 31
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 32
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 30 entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale del codice civile con maturazione giornaliera. Gli interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 33
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 34
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.


Art. 35
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato dal Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 36
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tia. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tia, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ALLEGATO PLANIMETRIA DISAGIO AMBIENTALE



Allegato B)

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO AD ALISEA SPA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

L’anno duemiltredici, il giorno _____ del mese di _____

, in _____

tra

la società Alisea S.p.A., codice fiscale e part. Iva _____, con sede a Jesolo in _____, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, _____, nato a _____ il _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della sopra indicata società, il quale agisce in forza dei poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del _____;

Comune di Jesolo codice fiscale _____, nella persona di _____ nato a _____ il _____, domiciliato agli effetti del presente atto presso la Sede Municipale, Via _____ n. _____, il quale agisce nella qualità di _____ del Comune di _____, in forza del _____

il quale stipula la presente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione rappresentata;

Premesso che

- Il Comune ha stipulato con Alisea Spa, di cui il comune stesso è socio, apposito contratto di servizio scadente nell’anno _____, che disciplina le condizioni e modalità concernenti la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, con la quale è stato definito il Piano Finanziario per l’anno 2013 e la delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____, con la quale è stata determinata l’articolazione tariffaria per l’anno 2013;
- Visto il Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili deliberato dal Consiglio Comunale il ___/___/____;
- Visto l’articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stato istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a decorrere dal 01.01.2013, sopprimendo dalla stessa data tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (Tarsu, Tia1 e Tia2);
- Rilevato che le disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevedono che l’accertamento dei tributi può essere effettuato anche da società a capitale interamente pubblico, di cui al D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione che:

- l'Ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi,
 - la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; riscontrando che Alisea Spa, rientra nella suddetta casistica;
-
- Ritenuto quindi essere in linea con la normativa vigente l'assegnazione al soggetto gestore in house dell'applicazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito con l'art. 14 del D. L. 201/2011;
 - Visto il 3° comma dell'art. 117 del D. Lgs. 267/2000 che dispone la riscossione diretta da parte del soggetto gestore, della tariffa afferente il servizio pubblico dallo stesso gestito;
 - Visto il DPR 158/99 e la circolare del Ministro dell'Ambiente del 07.10.99;
 - Considerato che per quanto sopra è interesse del Comune mantenere la gestione della TARES nel sistema informatico di Alisea SpA, già in uso per la TIA, e per questo non intende dotarsi di diversi supporti per la gestione del tributo stesso;
 - Considerato che L'art. 1, comma 387, della legge n. 228, modificando l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 2012, ha previsto che sino all'attuazione delle disposizioni relative all'aggiornamento e allineamento dei dati catastali, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo comunale sui rifiuti e servizi (c.d. TARES o RES) è costituita da quella calpestandibile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. A tal fine, si considerano acquisite le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 13 novembre 1993, n. 507 (c.d. TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 48 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. TIA1) o dall'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2003, n. 152 (c.d. TIA2). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80%
 - Considerando che, con cadenza annuale, i servizi di Alisea sono sottoposti ad una indagine di Customer Satisfaction, sia per quanto riguarda l'area operativa che per l'area di relazione, pertanto il grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati è costantemente monitorato;
 - Tenuto conto che Alisea per la gestione della TIA si è strutturata con un Software affidabile sia in termini di prestazione che di integrità dei dati, il Software premette la registrazione degli eventi di contatto con il cliente garantendo la rintracciabilità dei contatti;

Tutto ciò premesso

Si conviene e stipula quanto segue

Art.1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente disciplinare.

Art. 2 – Oggetto

Il presente disciplinare regola l'affidamento ad Alisea SpA di determinati servizi inerenti l'applicazione e l'accertamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES per il comune di Jesolo, fissando gli obblighi reciproci tra Comune e Alisea SpA.

Art. 3 – Competenze del Comune

Sono di competenza del Comune:

- 1) L'approvazione delle modifiche ai regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti e per la gestione del tributo sui rifiuti e sui servizi TARES;
- 2) La fornitura periodica a Alisea SpA, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, dei dati in formato digitale dell'anagrafe comunale riguardanti le variazioni intervenute relativamente a nascite, decessi e variazioni di residenza o domicilio anagrafici;
- 3) La trasmissione a Alisea delle consistenze catastali e dei dati planimetrici, degli accatastamenti e variazioni (L.80/2006);
- 4) La fornitura di credenziali d'accesso alle banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio, nel caso in cui ad Alisea SpA non vengano concesse direttamente dall'Erario;
- 5) Le precisazioni di applicazione della TARES quali la conversione ATECO/158, interpretazioni regolamentari, _____

Art. 4 – Competenze di Alisea SpA

E' di competenza Alisea S.p.A., l'applicazione della TARES così come definito nei commi dal 2 al 43 dell'art. 14 del D.Lgs. 201/2011 e nel "Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili" per le seguenti attività di seguito elencate:

4.1 – Attività di gestione delle denunce Tares

Per le attività di gestione della TARES, Alisea mette a disposizione una organizzazione di "Front Office" attraverso i propri uffici aperti al pubblico e un'organizzazione di "Back Office", come di seguito riportato, nonché di un servizio di call center.

4.1.1 Front Office

Alisea mette a disposizione i servizi di front office per l'espletamento delle seguenti attività:

- ricezione delle denunce TARES per nuove attivazioni, cessazioni e variazioni e registrazione dei dati su sistema informatico,
- assistenza al cliente per la compilazione delle denunce TARES;
- accettazione di reclami sul servizio operativo e sull'applicazione della TARES;
- informative sullo stato dei pagamenti;
- acquisizione del cartaceo su supporto informatico;

- accettazione di richieste di riduzioni/esenzioni TARES;
- accettazione di richieste rate da sottoporre al vaglio della funzione delegata in Alisea o presso il Comune per la valutazione della richiesta;
- assistenza all'utenza per la lettura degli avvisi di pagamenti emessi da Alisea per conto del Comune, per atti di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento e/o per omessa/infedele denuncia, e degli atti di contestazione delle sanzioni;
- accettazione delle richieste di contestazione degli atti emessi: avvisi di pagamenti, accertamenti di evasione/elusione, ingiunzione fiscale (ex R.D. 639/1910), sanzioni, interessi,_____;

4.1.2 Back Office

Alisea mette a disposizione un Back Office per l'elaborazione delle richieste che provengono da posta, fax e da mail certificata per le seguenti attività:

- registrazione su sistema informatico delle denunce TARES ricevute via posta certificata, fax, posta con richiesta di integrazione ove le denunce si presentino incomplete;
- mantenimento del database con aggiornamento delle viario;
- applicazione delle riduzioni/esenzioni Tares previste nel regolamento;
- valutazione della TARES non domestica;
- gestione delle riduzioni per avvio a recupero e per promiscuità;
- misurazione delle planimetrie con sopralluoghi;
- emissione di sgravi in autotutela;
- gestione del TARES in caso di utenze non domestiche per le quali viene comunicato lo stato di fallimento;
- gestione di TARES giornaliera come da comma 26 dell'art. 14 del D.lgs 201/2011
- gestione dei rimborsi
- Gestione del contenzioso

4.2 – Attività di Accertamento Tares per omessa/infedele denuncia

Predisposizione ed emissione degli accertamenti Tares per omessa/tardiva/infedele denuncia, così come previsto nei commi 37 - 44 dell'art. 14 del 201/2011 al fine di garantire la corretta applicazione del tributo. Invio degli accertamenti ed applicazione. L'attività di accertamento del tributo non versato (liquidazione) e di verifica sulla base imponibile sull'anno di competenza 2013 proseguirà nel 2014 e dovrà essere rendicontata al 31.12.2014 per disporre in merito alle successive attività riferite ai titoli non pagati.

4.3 – Attività di Riscossione coattiva

Per gli importi non versati alle prescritte scadenze, Alisea dovrà provvedere alla riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale di cui al RD 639/1910, con le prerogative previste dal Titolo II del DPR 602/73. E' ammesso il ricorso a soggetto terzo avente i requisiti di legge previsti per la riscossione dei tributi locali. Alla scadenza del contratto si dovrà produrre apposito rendiconto in merito agli atti posti in riscossione ancora pendenti o inesigibili. Se ricorrono i presupposti per l'affidamento, le attività di riscossione ed esecuzione dovranno proseguire per ulteriori 18 mesi. Ogni atto di ingiunzione non riscosso dovrà essere consegnato al comune con il corredo degli atti volti a dimostrarne l'inesigibilità.

Art. 5. Conto giudiziale della gestione

Per le attività affidate con il presente atto il concessionario assume la qualifica di agente contabile ed è tenuto alla presentazione annuale del conto giudiziale della gestione limitatamente alle entrate riscosse mediante canali di pagamento propri.

Art. 6 – Tutela dell'immagine del comune

Alisea garantisce la tutela dell'immagine del Comune, garantendo che l'applicazione del presente disciplinare avviene nella totale conformità di quanto previsto.

Art. 7 – Controllo da parte del comune

Il Comune esercita i propri controlli secondo le apposite Linee guida adottate sulla gestione del tributo per il controllo in house.

Art. 8 – Durata

La presente convenzione ha durata dal 01/01/2013 al 31/12/2013.

Per le operazioni di gestione l'applicazione del TARES così come definito nei commi 2-43 del dell'art. 14 del D.Lgs. 201/2011, come indicate nei precedenti articoli, sarà applicato convenzionalmente il corrispettivo previsto nelle schede CARC incluse nel Piano Finanziario 2013 pari ai costi effettivamente sostenuti.

Art. 10 – Registrazione Contratto

Il presente disciplinare verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 trattandosi di prestazioni soggette ad IVA

Per il Comune di _____

Per Alisea SpA

Il Responsabile _____

PROPOSTA SERVIZI AGGIUNTIVI

Alisea prevede la possibilità di ampliare i servizi su esposti mettendo a disposizione i seguenti servizi o progetti, il costo sarà determinato in base ai costi diretti che la società deve sostenere per la fornitura:

Progetto di Conversione Tia in Tares

Alisea adegua i dati contributivi TIA in dati TARES con le seguenti modalità, in base al regolamento TARES adottato dal Comune:

- Aggiornamento del Software di gestione;
- Aggiornamento massivo delle riduzioni/esenzioni applicate e delle classi tariffarie, ove possibile;
- Aggiornamento manuale delle riduzioni/esenzioni, ove è necessaria la verifica puntuale;
- Aggiornamento manualmente dei dati contributivi o delle classe tariffaria in coerenza con il Regolamento;
- Predisposizione e spedizione di comunicazioni all'utenza comunicare le modifiche contributive apportate.

Progetto di aggiornamento dei dati Tares con la consistenza catastale

Alisea avvia un progetto di recepimento dei dati delle consistenze catastali e dei dati planimetrici, degli accatastamenti e variazioni (L.80/2006), considerato che il regime transitorio di applicazione della TARES con i dati TIA ha effetto solo sino all'attuazione delle disposizioni relative all'aggiornamento e allineamento dei dati catastali della banca dati.

Il progetto deve prevedere tre fasi:

- Primo allineamento informatico dei dati sulla consistenza catastale e dei doc.fa presenti in Comune;
- Verifica degli scarti e pianificazione di un nuovo progetto di recepimento manuale dei dati mancanti;
- Messa a regime dell'allineamento mensile dei dati trasmessi dall'Agenzia del Territorio al Comune con il database Tares gestito da Alisea

Servizio di fornitura al comune di accessi per la sola consultazione ed assistenza

Alisea mette a disposizione al Comune n° 2 accessi e il collegamento per la consultazione dei dati TARES dei contribuenti:

1. Anagrafica completa del contribuente;
2. Dati dell'immobile soggetto a TARES:
 - Ubicazione dell'immobile;
 - Metri quadrati;

- Destinazione d'uso;
 - Consistenza catastale;
 - Dati catastali dell'immobile;
3. Tariffa applicata;
 4. Riduzioni applicate;
 5. Composizione numerica del nucleo familiare.
 6. Stato della gestione del credito.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
ALBERTO CARLI

Il Segretario Comunale
FRANCESCO PUCCI

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.